



Macerata, 06/10/2021

Alle Cooperative Aderenti
LL.SS.

A mezzo mail/Sito Web www.unicoopmarche.org

Ai componenti degli organismi Regionali
UN.I.COOP. Marche
LL.SS.

A mezzo mail/Sito Web www.unicoopmarche.org

Ai Partners Associativi
LL.SS.

A mezzo mail/Sito Web www.unicoopmarche.org

E, p.c.
UN.I.COOP Nazionale
A mezzo mail

Oggetto: Decreto-legge 16.09.2021 - Obbligo Green Pass sui luoghi di Lavoro

Carissime, Carissimi,

Vi informiamo che il 21 settembre 2021 è stato pubblicato in [G.U. il decreto-legge n. 127/2021](#) che ha esteso l'obbligo del Green Pass a tutto il mondo del lavoro.

L'entrata in vigore è il 15 ottobre 2021 e riguarda tutti i lavoratori – compreso titolari, soci, amministratori, somministrati - che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (tirocini/stage) o di volontariato nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi (professionisti/artigiani) ed i collaboratori non dipendenti.

Il decreto presenta diverse criticità che si spera siano chiarite a breve con adeguate disposizioni interpretative.

DI SEGUITO SI FORNISCE UN RIEPILOGO DELLA NORMATIVA E DEI FAC-SIMILE DEI DOCUMENTI NECESSARI AI DATORI DI LAVORO PER ADEMPIERE ALL'OBBLIGO.

1) Green pass: cosa prevede la norma

Dal 15 ottobre 2021 l'accesso in azienda è consentito solo al personale o in possesso del green pass (rilasciato per vaccinazione, guarigione o tampone negativo) o del certificato di esenzione dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

L'obbligo di verifica rimane in capo al datore di lavoro (o a suo delegato) che dovrà stabilire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche entro il 15 ottobre. Qualora il datore di lavoro non provveda entro tale data all'adozione delle misure organizzative potrà essere sanzionato in via amministrativa.

E' opportuno che i controlli vengano fatti al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, ma ove ciò risulti di difficile attuazione, sarà possibile che siano fatti nel corso dell'attività lavorativa.

Va posta l'attenzione su cosa si intenda per "luogo di lavoro", ovvero dove diventa vigente l'obbligo del Green Pass. Premettendo che il rischio di contagio c'è sempre, fin dal momento in cui si entra nei luoghi accessibili alla popolazione lavorativa, è consigliabile dare una interpretazione estensiva,

Infatti, la norma non fa alcun riferimento ai luoghi al chiuso: si pensi, ad esempio, ai cantieri edili o all'azienda che dispone, al di fuori del perimetro produttivo, di luoghi per il deposito di materiali o ambiti ai quali accedono i fornitori esterni o nel caso di consegne preso terzi, è ovvio che questi luoghi diventano area di lavoro anche se esterni all'azienda stessa.

E' altresì importante che venga formalizzato con atto scritto chi sia il soggetto incaricato delle verifiche del Green Pass. La verifica della validità del certificato deve essere fatta mediante la scansione del QR code apposto sullo stesso, utilizzando la App "verifica C19" e deve limitarsi alla sola autenticità e validità del certificato stesso.



La normativa in materia di privacy NON CONSENTE di raccogliere i dati relativi alle informazioni specifiche su come è stato ottenuto il Green Pass, se per vaccinazione o tampone o guarigione né è consentito raccogliere i dati dell'intestatario ivi compresa la data di scadenza del certificato né, tanto meno è consentito richiedere copia delle certificazioni oggetto della verifica.

Nel caso in cui il lavoratore si presenti al lavoro privo del Green Pass viene considerato assente ingiustificato sino alla presentazione della su detta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento è OBBLIGATORIA.

Il lavoratore privo di Green Pass, ha l'obbligo da parte sua di comunicare che ne è privo PRIMA del suo ingresso in azienda: se non lo fa o lo fa successivamente diventa sanzionabile e non si tratterebbe più di assenza ingiustificata, ma di violazione alla normativa. E' dunque opportuno che l'eventuale comunicazione del lavoratore di non essere in possesso del Green Pass sia preventiva rispetto al momento di accesso ai luoghi di lavoro ed è consigliabile che la stessa sia prevista all'interno della procedura formale di verifica che il datore di lavoro deve predisporre entro il 15 ottobre 2021. La norma prevede anche la possibilità che il Green Pass venga rilasciato a seguito di esito negativo del tampone e, anche per supplire a situazioni di emergenza e consentire l'accesso al luogo di lavoro. In questo caso la validità è di sole quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è rilasciato in formato cartaceo o digitale, dalle strutture pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie.

Quanto al costo del test del tampone, poiché la legge prevede il divieto di accesso nel luogo di lavoro senza Green Pass valido, essendo una libera scelta del lavoratore quella di non vaccinarsi (gratuitamente), sarà a suo carico - e non dell'azienda - il pagamento dello stesso.

2) Modalità di organizzazione delle verifiche sul possesso di green pass

1 - MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE SUL POSSESSO DEL GREEN PASS AI SENSI DELL'ART. 9 SEPTIES, COMMA 4, D.L. 52/2021 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO

1.1. La presente Procedura viene predisposta al fine di definire le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche previste dall'art. 9 septies, comma 4, d.l. 52/2021 (come modificato dal d.l. 127/2021) in ordine al possesso del Green Pass (o certificazione verde Covid 19) da parte di dipendenti e fornitori esterni (dipendenti o lavoratori autonomi) che accedono al luogo di lavoro.

1.2 Per Green Pass si intende la certificazione comprovante:

- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o
- la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero
- l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

1.3 Il disposto di cui all'art. 9 septies citato prevede che a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui detta attività viene svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID – 19.

1.4 Analoga previsione vale anche per quei lavoratori che svolgono, sulla base di contratti esterni, attività lavorativa nei luoghi sopra indicati. Lo scopo del presente documento è, quindi, definire le modalità attraverso le quali la Società può svolgere direttamente nei confronti dei dipendenti e dei fornitori esterni (lavoratori dipendenti o autonomi) i controlli sul possesso della certificazione verde Covid 19.

2 - MODALITA' DI CONTROLLO DIPENDENTI (Fac simile allegato - allegato 1)

2.1. All'interno della Società il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori dipendenti verrà verificato quotidianamente a campione/ su tutta la popolazione aziendale, all'atto dell'ingresso presso la portineria/presso i tornelli ove sono collocati i timbratori marcatempo/nel corso della giornata lavorativa, da parte di apposito soggetto incaricato con atto formale di nomina.

2.2. Il soggetto incaricato effettuerà i controlli secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021. A tal fine, verranno messi a disposizione della Società telefoni cellulari in cui è installata l'APP Verifica C19.



3 INFORMATIVA AI DIPENDENTI (Fac simile allegato - allegato 2)

3.1 I lavoratori della Società verranno resi edotti tramite apposita informativa delle modalità di verifica e di trattamento dei dati che non verranno raccolti, limitandosi la verifica al solo controllo della validità della certificazione verde COVID 19

4 DIPENDENTE NON IN POSSESSO DEL GREEN PASS

4.1 Laddove all'atto del controllo il dipendente della Società non esibisse un Green Pass valido, lo stesso verrà allontanato dal luogo di lavoro e considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione sino all'esibizione di un certificato valido e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (fac-simile di lettera di avviso al dipendente - allegato 3).

5 CONTROLLO LAVORATORI FORNITORI ESTERNI

5.1. In ottemperanza alla previsione di cui all'art. 9 septies, comma 4, d.l. 52/2021, i controlli in ordine alla verifica del possesso del Green Pass da parte dei lavoratori di fornitori esterni, verranno effettuati dai

rispettivi datori di lavoro e dagli incaricati da parte della Società la quale effettuerà i controlli dei predetti soggetti all'atto dell'ingresso nello stabilimento aziendale.

* La presente procedura ha validità dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021

3) Green pass: violazioni e sanzioni a lavoratori e datori di lavoro

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta (quindi per un massimo di 20 giorni) e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

È pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata.

SANZIONI

1. L'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso della Green Pass è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
2. Ai datori di lavoro che non svolgono le dovute verifiche, ovvero che non adottano le misure organizzative entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
3. Le sanzioni possono essere accertate da tutti gli organi di controllo, nonché dal verificatore dell'Azienda e sono irrogate dal Prefetto.

Cordiali saluti.

Firmato Digitalmente
Il Presidente Regionale

(Dott. Francesco D'Ulizia)

Allegati:

1. Fac- simile delega all'incaricato della verifica Green Pass;
2. Fac-simile avviso ai dipendenti;
3. Fac-simile lettera assenza ingiustificata per dipendenti sprovvisti di Green Pass.